



Protocollo quadro per l'utilizzo del "Certificato Specialistico pediatrico" a favore della tutela della disabilità

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS", o "Istituto"), con sede in Roma, C.F.80078750587 e rappresentato dal Presidente dell'Istituto Prof. Pasquale Tridico.

la **Regione Campania** (di seguito denominata "Regione") con sede a Napoli, C.F. 80011990639 e rappresentata dal Presidente On.le Vincenzo De Luca

e

la **Struttura Ospedaliera pubblica Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon** (di seguito denominata "Struttura") con sede a Napoli e rappresentata dal Direttore Generale dott. Rodolfo Conenna.

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione statuisce che, nelle materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali», mentre alle Regioni è ascrivita (art. 117, comma 4) la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all'art. 2, comma 1, prevede che *"le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto*

nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie" rientrano nella competenza delle Regioni;

- la tutela della disabilità minorile trova fondamento nell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 *"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"* e nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate"*;
- l'Istituto eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti minori affetti da disabilità e a favore delle loro famiglie ovvero l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980 come successivamente disciplinata dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di comunicazione, di cui all' art. 4 della legge n. 508/1988 e l'indennità di frequenza, di cui all'art. 1 della legge n. 289/1990;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 individua le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

Visti

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito *"Regolamento UE"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito *"Codice"*;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;

Considerato che:

- le patologie riferite ai minori richiedono una conoscenza specialistica necessaria per una adeguata valutazione medico legale, nonché particolari strumentazioni e l'utilizzo di idonei protocolli medici;

- il certificato medico da allegare alla richiesta di specifiche prestazioni erogate dall'INPS, per la particolarità della patologia, spesso necessita di un supporto specialistico o diagnostico da parte di strutture specializzate;
- a seguito dell'adozione da parte dell'Inps, con determinazione presidenziale n. 76 del 12 aprile 2017, del *"Protocollo sperimentale per l'adesione di Strutture sanitarie pediatriche in ambito di tutela della disabilità dei minori"*, sono stati sottoscritti dall'Istituto protocolli sperimentali con alcune Strutture sanitarie pediatriche che hanno consentito ai medici in servizio presso le stesse, di rilasciare il *"certificato specialistico pediatrico"* in favore dei minori ricoverati o in cura presso le suddette Strutture sanitarie;
- il *"certificato specialistico pediatrico"*, definito d'intesa con la Società Italiana di Pediatria, oltre ad essere gratuito, contiene tutti gli elementi utili all'accertamento della specifica patologia semplificando così la fase dell'accertamento sanitario preliminare al riconoscimento delle prestazioni erogate dall'Inps;
- l'utilizzo del *"certificato specialistico pediatrico"* permette di evitare che i minori affetti da disabilità vengano sottoposti a ripetute visite mediche finalizzate ad eseguire gli accertamenti utili al conseguimento della prestazione Inps, riducendo così il disagio vissuto anche dalle loro famiglie, in quanto il *"certificato specialistico pediatrico"*, compilato in tutte le sue parti, consente, sin da subito, un giudizio medico legale appropriato ai medici delle Commissioni giudicanti semplificando e velocizzando, di conseguenza, l'iter di accertamento sanitario nonché escludendo la necessita di ulteriori accertamenti specialistici;
- grazie alla previsione di apposite specifiche contenute nel certificato specialistico pediatrico è possibile omogeneizzare le valutazioni medico-legali ai fini del riconoscimento delle prestazioni sul territorio nazionale, evitare, nei casi di malattie di cui al D.M. 2 agosto 2007, revisioni temporali del giudizio medico legale nel periodo della minore età nonché per le visite presso le Commissioni INPS, definire la domanda esclusivamente tramite valutazione medico legale agli atti;
- per quanto sopra, si ritiene opportuno estendere la collaborazione a tutte le Strutture ospedaliere pubbliche pediatriche e Strutture ospedaliere pubbliche dotate di reparti specializzati in pediatria interessate;

Tanto premesso, visto e considerato

le Parti concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità nei termini seguenti:

Art. 1 - Finalità del protocollo

La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela dei minori in cura o ricoverati presso la Struttura, i quali presentano una domanda di prestazione assistenziale erogabile dall'INPS in ragione dello stato di disabilità, attraverso l'utilizzo del "*certificato specialistico pediatrico*".

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura s'impegna a sensibilizzare i medici di ruolo che prestano attività professionale alla più ampia partecipazione all'iniziativa volta alla certificazione a titolo gratuito da effettuarsi tramite il modello "*certificato specialistico pediatrico*" (**allegato mod. P**) dedicato ai minori, elaborato dall'Istituto.

La Struttura, la Regione e l'Istituto s'impegnano ad utilizzare il "*certificato specialistico pediatrico*" sopra descritto per la riduzione dei tempi e la semplificazione dei processi sanitari connessi alle domande di prestazione in materia assistenziale.

La Struttura garantisce l'attivazione delle operazioni necessarie allo svolgimento della formazione relativa al rilascio telematico del "*certificato specialistico pediatrico*" ai medici dipendenti che vogliano aderire all'iniziativa.

L'Istituto, con proprio personale medico, amministrativo e informatico, si impegna a effettuare presso la Struttura una o più giornate di formazione sull'uso della specifica procedura telematica, dedicata ai medici che abbiano aderito all'iniziativa.

L'Istituto, sulla base di esplicita richiesta da parte dell'Amministratore delle utenze della Struttura di cui all'art. 4 del presente Protocollo, si impegna a concedere le necessarie abilitazioni ai medici aderenti.

A seguito dell'abilitazione (**allegato cod. AA01**), i medici certificatori procedono alla compilazione e trasmissione del certificato pediatrico mediante l'accesso al portale INPS attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

L'INPS si riserva di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della procedura telematica, di cui possono avvalersi esclusivamente i medici abilitati nei confronti di pazienti della Struttura presso cui prestano servizio.

Art. 3 – Referenti

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna delle Parti individuerà un proprio referente che avrà il compito di monitorare l'andamento della collaborazione e segnalare eventuali criticità che possono manifestarsi nella sua attuazione. I nominativi dei referenti designati saranno oggetto di appositi scambi di note fra le Parti nonché gli indirizzi IP pubblici della rete dell'ente da cui verranno effettuati gli accessi (**allegato 3**).

Art. 4 - Amministratore delle utenze

La Struttura individuerà un Amministratore delle utenze preposto a:

- autorizzare le richieste di abilitazione da parte dei medici per l'utilizzo della procedura di trasmissione del certificato di cui si tratta (**allegato 4**);
- trasmettere all'INPS le richieste di abilitazione sottoscritte;
- chiedere all'INPS la revoca delle abilitazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Il nominativo e i dati di contatto relativi all'Amministratore delle utenze sarà oggetto di comunicazione all'INPS.

Art. 5 - Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE oggetto del presente Protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n.

101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE.

Art. 7 – Oneri

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano oneri finanziari a carico delle Parti firmatarie.

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un ulteriore triennio, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza del Protocollo, con scambio di comunicazioni tra le stesse a mezzo PEC.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza della presente Convenzione, l'Istituto provvederà alla revoca dell'accesso alla procedura, di cui all'art. 2.

Napoli, 9 marzo 2023

Il Presidente
INPS
Prof. Pasquale Tridico

Il Presidente
Regione Campania
On.le Vincenzo De Luca

Il Direttore Generale
Struttura Ospedaliera
Santobono-Pausilipon
Dott. Rodolfo Conenna